

Allegato "B" al n. 8108/5255 di repertorio -----

----- **S T A T U T O** -----

Art. 1 E' costituita l'Associazione denominata **ASSOCIAZIONE
SCUOLA MONTESSORI**. -----

Art. 2 L'Associazione ha sede in Como. -----

Art. 3 L'Associazione ha lo scopo di promuovere ed attuare
direttamente, anche mediante l'istituzione e la gestione di
scuole, di ogni ordine e grado, l'educazione e l'istruzione
secondo il Metodo e/o il pensiero di Maria Montessori,
secondo le norme vigenti della legislazione scolastica. -----
L'Associazione non ha fini di lucro. -----

Art. 4 L'utilizzazione dei servizi forniti dalle scuole
dell'Associazione è riservata ai figli dei Soci e ai minori
comunque per legge affidati o soggetti alla potestà dei Soci.

Art. 5 Il patrimonio è costituito: -----
- dalle quote associative; -----
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; -
- da eventuali fondi di riserva; -----
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. -----

I versamenti degli Associati a titolo di quota associativa
sono intrasmissibili e non sono rivalutabili né ripetibili. -
L'Associazione non può distribuire anche in modo indiretto
utili o avanzi della gestione, fondi di riserva o capitale
durante la vita dell'Associazione stessa. -----

Art. 6 L'esercizio finanziario si chiude al 31 agosto di
ogni anno. La gestione sociale verrà informata al criterio
della parità dei costi e dei ricavi. Gli avanzi di gestione
verranno destinati alla copertura di costi e spese degli
esercizi successivi ovvero verranno costituiti in speciali
fondi di riserva dell'Associazione. -----

Art. 7 Sono Soci in quanto ne facciano domanda al Consiglio
di Amministrazione e ne siano ammessi, i genitori, o chi ne
fa le veci, degli alunni iscritti alle scuole gestite
dall'Associazione, per tutto il periodo di efficacia di tale
iscrizione. -----

Il diritto di intervento e di voto è esteso ai Soci uscenti
sino all'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo
riferito al periodo di efficacia dell'iscrizione del minore
alla scuola, solo nel caso in cui da tale bilancio possa
derivare un conguaglio delle rette relative a tale periodo. -

Art. 8 La domanda di ammissione a una delle scuole
dell'Associazione, dovrà essere sottoscritta dai o dal
genitore esercente la potestà ovvero chi ne fa le veci.
L'ammissione a Socio prevede il versamento della quota
associativa stabilita ogni anno dal Consiglio di
Amministrazione. -----

Art. 9 I Soci sono tenuti a versare i corrispettivi delle
rette, nei tempi e modi previsti stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione, per l'utilizzazione dei servizi da parte
dei rispettivi figli minori nelle scuole dell'Associazione.

Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata darà facoltà al CdA per conto dell'Associazione di richiedere immediatamente il versamento di tutte le rate residue e gli eventuali interessi. -----

Art. 10 I soli Soci possono presentare, entro una settimana prima dell'Assemblea di nomina, candidatura scritta nella sede dell'Associazione per le cariche di Presidente, Consigliere e Revisore dei Conti. Le modalità di presentazione dei candidati ai Soci sono definite dal CdA in modo da assicurare uguale visibilità a tutti i candidati. ----

Art. 11 I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno: -----

- entro il 31 maggio di ciascun anno per l'approvazione del conto economico preventivo dell'esercizio in corso, delle rette dell'esercizio successivo e per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno. In tale sede il Consiglio di Amministrazione sottopone all'attenzione dell'Assemblea un conto economico previsionale per l'anno scolastico successivo, redatto sulla base delle rette proposte, del numero di iscritti, nonché degli altri costi e ricavi previsti; -----

- entro il 30 novembre di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno. -----

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio e mediante affissione nell'albo dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. La comunicazione è consegnata in forma cartacea ovvero trasmessa per e-mail a coloro che abbiano comunicato in forma scritta alla Segreteria un proprio indirizzo di posta elettronica. -----

L'Assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell'art. 20 c.c.. -----

L'Assemblea deve essere convocata in Como anche fuori dalla sede sociale. -----

Art. 12 L'Assemblea: -----

a) propone iniziative culturali che affiancano la didattica, nel rispetto del progetto Montessori, come da art. 3; -----

b) delibera sul bilancio consuntivo, sul conto economico preventivo e sulle rette; -----

c) nomina 5 membri del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione; -----

d) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione; ----

e) nomina e revoca, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Didattico di cui al successivo art. 20; -----

f) nomina tre Revisori dei Conti di cui al successivo art. 23; -----

g) approva le modifiche nello Statuto e delibera in merito

all'eventuale scioglimento dell'Associazione ed alla conseguente nomina dei Commissari liquidatori; -----
h) delibera sulle altre materie a lei demandate per legge o per Statuto e su qualsiasi questione le venga sottoposta dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione. -----

Art. 13 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola col pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 9 e della quota associativa annuale. -----

I Soci dispongono in Assemblea di due voti per ciascuno dei figli minori iscritti alle scuole dell'Associazione. Allorquando i Soci siano entrambi i genitori ai sensi dei precedenti art. 7 e 8, ad ognuno di essi spetta un voto per ciascuno dei figli iscritti alle scuole della Associazione. In tale stesso caso, qualora in Assemblea intervenga solo uno degli aventi diritto, questi sarà portatore del diritto del voto o dei voti dell'altro genitore, salvo delega scritta a terzi di quest'ultimo. -----

I Soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta, valida per singole adunanze, da altri Soci. -----

Ogni Socio può essere portatore di un massimo di deleghe corrispondenti a 4 voti. -----

I membri del Consiglio non potranno rappresentare per delega altri Soci per le delibere riguardanti i bilanci e le responsabilità del Consiglio stesso. -----

Art. 14 L'Assemblea è presieduta del Presidente del CdA dell'Associazione; in mancanza l'Assemblea nomina il Presidente. -----

Il Presidente dell'Associazione nomina un Segretario e, se ritiene sia il caso, due Scrutatori. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea dell'Associazione. -----

Della riunione di Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori, da trascriversi sull'apposito libro dei verbali dell'Assemblea. I verbali dell'Assemblea possono essere visionati dai Soci che ne abbiano interesse e possono essere pubblicati a cura del Consiglio di Amministrazione sugli organi ufficiali di comunicazione dell'Associazione. Ogni Socio ha altresì diritto di ottenere copia - a proprie spese - di uno o più verbali di Assemblea relativi al periodo della propria Associazione. -----

Art. 15 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. -----

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre

quarti dei Soci ed un numero di voti favorevoli corrispondente alla maggioranza di quelli spettanti ai Soci presenti. In seconda convocazione occorrono la presenza di almeno un quarto dei Soci ed un numero di voti favorevoli corrispondenti alla maggioranza di quelli spettanti ai Soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. -----

Art. 16 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto: -----

- dal Presidente nominato per la durata di due anni ai sensi del precedente art. 12 lettera d; -----

- da 5 membri nominati per la durata di due anni ai sensi del precedente art. 12 lettera c; -----

- da un membro designato dal Comune di Como, qualora tale Comune provveda alla nomina. -----

Alle riunioni del CdA partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Didattico ai sensi dell'art. 20, i Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 24. -----

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea. -----

Il Presidente e i 5 membri del CdA nominati dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 12 lettere d e c possono essere rieletti ma non per più di due volte consecutivamente nella medesima carica. -----

Dopo tre assenze consecutive alle riunioni di Consiglio, i Consiglieri ed i Revisori decadono automaticamente. Presidente, Consiglieri e Revisori dei Conti decadono altresì qualora, per qualsiasi motivo, cessi la loro appartenenza all'Associazione. La cessazione della carica decorrerà in tal caso dal momento della loro sostituzione. --

Art. 17 Il CdA nomina nel proprio seno un Tesoriere e un Segretario. -----

Nessun compenso è dovuto ai membri del CdA di cui all'art. 12 lettere d e c. -----

Il CdA si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al conto economico preventivo, al conto economico previsionale, alle rette e alle quote associative. -----

Per la validità della deliberazione del CdA occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del CdA e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

Il CdA è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dalla persona eletta dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità, presiede il più anziano di età. -----

Delle riunioni del CdA viene redatto verbale sottoscritto

dal Presidente e dal Segretario, da trascriversi sull'apposito libro dei verbali delle riunioni dell'organo amministrativo. I verbali possono essere visionati dai Consiglieri che ne hanno interesse e ciascun Consigliere ha diritto di ottenere copia - a proprie spese - di uno o più verbali relativi al periodo della propria appartenenza all'organo amministrativo. A tutela della privacy di tutte le persone coinvolte a vario titolo nell'Associazione e fermo restando il diritto dei Soci ad essere informati sull'attività di gestione, Presidente, Consiglieri, Revisori dei Conti e Direttore Didattico sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle delibere consiliari e sulle relative discussioni. -----

Art. 18 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per: ----

- la gestione economica e finanziaria, ordinaria e straordinaria, dell'Associazione; -----
- preparare il conto economico preventivo, il conto economico previsionale e il bilancio consuntivo; -----
- deliberare l'importo annuale delle quote associative; -----
- deliberare sulla sostenibilità economica della didattica; -
- deliberare sulle altre direttive generali della Associazione; -----
- stilare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione e delle scuole da essa gestite, la cui osservanza è obbligatoria. -----

Il Consiglio propone all'Assemblea dell'Associazione il Direttore Didattico di cui all'art. 20 per la sua nomina e o revoca ai sensi dell'art. 12 lettera e. -----

Il Consiglio determina il compenso del Direttore Didattico. -

Il Consiglio provvede a tutti gli altri adempimenti di Legge e di buona amministrazione concernenti l'attività e il funzionamento dell'Associazione. -----

Al fine di garantire funzionalità e tempestività nella gestione dell'Associazione, in particolare nei rapporti con gli Istituti di Credito, il Consiglio di Amministrazione può delegare a Presidente e Tesoriere i poteri di ordinaria amministrazione, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

I delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno trimestrale. -----

Non possono essere in ogni caso delegati i poteri di straordinaria amministrazione, la redazione del conto economico preventivo, del conto economico previsionale e del bilancio consuntivo, la determinazione delle quote associative, le decisioni in ordine alla sostenibilità economica della didattica, la proposta e il compenso del Direttore Didattico, la predisposizione del regolamento per il funzionamento dell'Associazione e delle scuole da essa gestite. -----

Art. 19 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea

dell'Associazione, ai sensi del precedente art. 12 lettera d, convocata in ciascun anno dispari in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 11, e dura in carica 2 anni. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. -----
Il Presidente sostituisce nelle sue funzioni il Tesoriere in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. -----

Art. 20 Il Direttore Didattico viene nominato e revocato, di seguito a deliberazione dell'Assemblea presa ai sensi del precedente art. 12 lettera e, su proposta del CdA ai sensi dell'art. 18. Il Direttore Didattico deve essere scelto tra le persone aventi i requisiti prescritti dalla vigente normativa scolastica e deve essere in possesso del diploma di differenziazione didattica secondo il Metodo Montessori, che si impegnerà a conseguire qualora ne sia sprovvisto. ----
Il Direttore Didattico dura in carica 4 anni e può essere riconfermato. -----

Il Direttore Didattico: -----
a) sovrintende a tutti gli uffici e i servizi inerenti alla didattica e alla sua attuazione; -----
b) è responsabile sull'organizzazione della scuola verso terzi; -----
c) progetta gli indirizzi e le modalità della didattica avvalendosi anche delle proposte avanzate dall'assemblea, come da art. 12 lettera a; -----
d) è responsabile delle attività del personale docente e non docente; -----
e) propone al CdA l'assunzione e o il licenziamento del personale docente e non docente; -----
f) stipula, nell'ambito e nei limiti del conto economico preventivo e sotto il costante controllo del CdA attuandone le direttive, gli acquisti e le commesse riferite a spese ricorrenti di ordinaria amministrazione; -----
g) esegue, su incarico del Presidente, le deliberazioni del Consiglio concernenti gli acquisti e le commesse da questo ultimo stabiliti; -----
h) relaziona periodicamente il CdA sull'attività, l'andamento e la situazione della scuola; -----
i) partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e del CdA. -----

Art. 21 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio, collabora con il Presidente nelle esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. -----

Art. 22 Il Tesoriere cura le pratiche di carattere economico finanziario secondo le direttive del CdA e sovrintende alla redazione dei bilanci. Firma gli assegni, gli ordini di pagamento e tutti i documenti amministrativi. -----

In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, ne assume temporaneamente il ruolo e convoca l'Assemblea per procedere alla sostituzione dello stesso. -----

Art. 23 La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio di Revisori dei Conti, costituito da 3 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci come da art. 12 lettera g convocata in ciascun anno pari in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. -----

I Revisori nominano al loro interno il Presidente del collegio dei Revisori dei Conti. -----

Durano in carica 2 anni e possono essere rieletti. -----

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e, ove lo ritengano opportuno, possono redigere una relazione sul bilancio, possono accertare la consistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. -----

I Revisori possono esprimere pareri sulle delibere del Consiglio e sulla conformità delle stesse allo statuto e alla legge. -----

Art. 24 Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più Commissari liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad Associazioni o Enti con analoghe finalità e a fini di pubblica utilità. -----

Como, 3 dicembre 2019 -----

Firmato: Mauro Canclini -----

Firmato: Federica Giazzi notaio -----